

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (CS)
I SETTORE

AVVISO PUBBLICO

Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni
Fondo Nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione
Contributi per l'anno 2021 - Fondo e Competenza anno 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Visto l'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431;
- Vista la L.R. Calabria 11 gennaio 2006, n. 1;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale Calabria 27 marzo 2006, n. 206;
- Vista la L. 6 agosto 2008, n. 133;
- Vista la circolare esplicativa alla D.G.R. n. 206/2006 del 19 ottobre 2020, prot. n. 336579;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale Calabria 9 novembre 2020, n. 347;
- Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 luglio 2021;

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, e sino al 28.02.2022 i soggetti in possesso dei requisiti sotto riportati possono presentare istanza per l'assegnazione dei contributi relativi al Fondo Nazionale per il sostegno abitazioni in locazione secondo le modalità di seguito indicate e fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Articolo 1 - Finalità del bando pubblico

Il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, è finalizzato all'assegnazione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione.

Articolo 2 - Beneficiari

I beneficiari devono essere in possesso alla data della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, oppure, essere cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea in possesso di un regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i., oppure titolari di protezione internazionale (status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria). I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea devono essere residenti da almeno 10 (dieci) anni sul territorio nazionale o da almeno 5 (cinque) anni nel territorio della Regione Calabria (art. 11, comma 13, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133);
- b) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- c) essere residenti nel Comune di SAN PIETRO IN GUARANO ed, in particolare, nell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione;
- d) non essere assegnatari di un alloggio di E.R.P. a canone sociale;
- e) non essere assegnatari di un alloggio comunale;
- f) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un'unità immobiliare. Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
 - titolarità di un diritto reale di "nuda proprietà";
 - titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
 - titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
 - proprietà di un alloggio accatastato presso l'Ufficio del Territorio come inagibile oppure oggetto di un provvedimento del Sindaco che ne abbia dichiarato l'inagibilità o l'inabitabilità;
- g) avere un patrimonio mobiliare complessivamente non superiore ad euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.;
- h) valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i. non superiore ad euro 17.000,00;
- i) valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione economica equivalente), valore I.S.E. (Indicatore della situazione economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E., calcolati ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore I.S.E. inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime I.N.P.S. Incidenza Canone/Valore I.S.E. non inferiore al 14%
FASCIA B
Valore I.S.E.E. non superiore ad euro 15.000,00 Valore I.S.E. superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore ad euro 17.000,00 Incidenza Canone/Valore I.S.E. non inferiore al 24%

Ai soli fini del fondo regionale per la locazione, il valore I.S.E.E. della precedente tabella risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:

- i.1) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- i.2) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni;

Le condizioni di cui alle lettere precedenti i.1) e i.2) non sono tra loro cumulabili. L'anno di produzione dei redditi del nucleo familiare da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore I.S.E.E. è per quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

I requisiti di cui al presente articolo sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i., ad eccezione del requisito di cui alla lettera b) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Non sono efficaci:

- a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando;
- b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente bando.

Articolo 3 - Ammontare del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e s.m.i.:

FASCIA A
Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di euro 3.100,00;
FASCIA B
Il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di euro 2.325,00.

Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

Articolo 4 - Estensione dei beneficiari in ragione dell'emergenza Covid-19 - anno 2021

Limitatamente all'anno 2021 l'accesso ai contributi di che trattasi è ampliato (comma 4, art. 1 del DM 19/07/2021), rispetto ai criteri di accesso già fissati dalla D.G.R. 27 marzo 2006, n. 206, anche ai soggetti in possesso di un Indice della Situazione Economica Equivalente non superiore a 35.000,00 euro, che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito I.R.PE.F. superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'I.S.E.E. corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.M. 19 luglio 2021, i contributi di cui al fondo integrativo non risultano cumulabili con la quota destinata del c.d. Reddito di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 e s.m.i.

Articolo 5 - Canone annuo di locazione

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito della somma dei canoni di locazione relativi all'anno per il quali si richiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata l'istanza.

Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando pubblico, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

Articolo 6 - Decesso

In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392.

Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Articolo 7 - Presentazione dell'istanza e dichiarazione sostitutiva

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni ed autocertificazioni. Ferme restando le sanzioni penali previste dal decreto suddetto, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione effettuata, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Le istanze dovranno essere presentate al Comune di SAN PIETRO IN GUARANO entro il giorno 28 Febbraio 2022.

La domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità e redatta su apposito modulo (secondo lo schema riportato in allegato al presente bando) deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- direttamente all'Ufficio Protocollo presso la sede municipale;
- a mezzo P.E.C. al seguente indirizzo: comunesanpietroinguarano@pec.it.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia attestazione I.S.E.E. ordinaria 2021, in corso di validità, completa di DSU;
- copia del contratto di locazione regolarmente registrato con F/23 ;
- copia attestazioni / ricevute di pagamento del canone di locazione dell'immobile relative all'anno 2021;
- documentazione attestante la percentuale di perdita del proprio reddito I.R.P.E.F. a seguito dell'emergenza Covid-19 e nello specifico:
- per i cittadini non appartenenti all'U.E. : permesso di soggiorno in corso di validità:

Articolo 8 - Istruttoria domande

Il Comune ultimata l'istruttoria delle domande dei concorrenti e verificata la completezza e la regolarità, procede alla formazione di due elenchi di beneficiari previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 del presente bando.

Coloro la cui istanza sia stata esclusa, entro 15 giorni dalla data di comunicazione potranno presentare ricorso in opposizione.

Articolo 9 - Erogazione dei contributi

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2021 e comunque cessa con la sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti.

Il contributo verrà erogato esclusivamente ad avvenuto trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria al Comune secondo priorità stabilite dalla Regione Calabria medesima, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare, totalmente o parzialmente, a questo Comune le somme necessarie a finanziare il contributo l'istante, seppur in condizione di ammissibilità, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di SAN PIETRO IN GUARANO.

Articolo 10 - Informazioni

Per eventuali ulteriori informazioni, contattare il Responsabile del Settore al n. 0984/472533.

Il Responsabile del Settore

Dr Elena Lorenzet

**Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del
Regolamento Europeo 2016/679**

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali:

Titolare del trattamento: Comune di SAN PIETRO IN GUARANO – LARGO MUNICIPIO n. 1

P.E.C.: comunesanpietroinguarano@pec.it

Responsabile della protezione dati: Dott. G. Ambotta.

Finalità del trattamento: Sostenere le persone e i nuclei in situazione di difficoltà economica.

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria, definizione ed archiviazione dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse.

Base giuridica del trattamento: Il trattamento è autorizzato ed è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri e in particolare alla erogazione di contributi economici (art. 11, L. 9 dicembre 1998, n. 431; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 agosto 2020).

Categorie di dati personali trattati:

- dati comuni tra cui codice fiscale e generalità; situazione occupazionale, reddituale e patrimoniale;
- dati sensibili: stato di salute e ulteriori dati particolare richiesti per l'individuazione di particolare fragilità o contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica D.S.U. - I.S.E.E.

Destinatari dei dati personali: I dati personali sono comunicati ai competenti Uffici della Regione Calabria ai fini del monitoraggio sulle risorse assegnate.

I dati inoltre, possono essere comunicati ad ulteriori soggetti pubblici o privati autorizzati al trattamento, nei casi previsti dalle vigenti normative

Trasferimento dati personali a un Paese terzo: I dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati: I dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione.

Diritti dell'Interessato: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati, limitazione del trattamento, il diritto di opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; il diritto alla cancellazione o alla trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.

L'interessato ha inoltre:

- il diritto di opposizione per motivi legittimi inviando una raccomandata A.R. al Titolare del trattamento sopra indicato.

- il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali.

Obbligatorietà della fornitura dei dati personali e le possibili conseguenze della mancata comunicazione dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta la sospensione del procedimento.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato: Il Comune non utilizza processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.